

Prot. nr. 12692 - Ordinanza nr. 80 / 2023

Li, 04 MAG. 2023

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 60/2023 – Prot. 9150 del 29/03/2023 con la quale è stato disposto il divieto di vendita per asporto e somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici in occasione delle manifestazioni che si terranno in città fino al 30.09.2023

Vista la richiesta, in occasione della manifestazione “Termopolio – Edizione Giro d’Italia” acquisita agli atti di questo Comune attraverso la piattaforma SUAP a firma del Sig. Graziano Alessandro, intesa ad ottenere la deroga per le sole cantine partecipanti all’evento gastronomico per l’utilizzo di calici di vetro per la degustazione del vino nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2023;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati,

È consentita, alle sole cantine partecipanti all’evento gastronomico, l’utilizzo dei calici di vetro per la degustazione del vino nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2023 in occasione della manifestazione “Termopolio – Edizione Giro d’Italia”.

Restano vigenti le restanti disposizioni di cui all’Ordinanza Sindacale n. 60/2023 – Prot. 9150 del 29/03/2023.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda, al Comando della locale Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ❖ *entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ❖ *entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento.



Il Sindaco
Avv. Paolo Spagnuolo

